

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1327)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 1973 (V. Stampato n. 1931)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

e col Ministro dell'Interno

(RUMOR)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1973*

**Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, è prorogato fino a quando resterà operante l'Accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto

del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale riforma idrica.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di Pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.